

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (73)2170

Vol. 1973/0397

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

Proposta di regolamento
recante modificazione delle regole di gestione
del sostegno monetario a breve termine

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta fatta dalla Commissione dopo aver consultato il Comitato monetario ed il Comitato dei governatori,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la Commissione ha proposto al Consiglio in data 19.11.1973 un regolamento modificativo del regolamento (CEE) n. 907/63 del 3.4.1973 che istituisce un Fondo europeo di cooperazione monetaria, recante fra l'altro disposizioni sull'ampliamento delle agevolazioni di credito a breve termine quali sono stabilite dalle regole di gestione del Fondo di cui all'articolo 4 del citato regolamento;

considerando che, senza attendere che tutte le proposte di modificazione presentate dalla Commissione, alcune delle quali richiedono ancora un esame tecnico, vengano adottate, è opportuno realizzare, già il 1° gennaio 1974, un ampliamento delle agevolazioni di credito a breve termine;

considerando che il presente regolamento non pregiudica i dispositivi che verranno definitivamente posti in essere in una con gli altri provvedimenti da prendere nell'intento di estendere gradualmente i compiti del Fondo e l'uso dell'unità di conto monetaria europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

1. Le regole di gestione attualmente applicate dal Fondo per l'attuazione del sostegno monetario a breve termine sono modificate come segue:

a) l'importo del sostegno di cui ciascuna Banca centrale può fruire ("quota-parte debitrice") è fissato in:

Deutsche Bundesbank	600 milioni di U.C.
Banque de France	600 milioni di U.C.
Bank of England	600 milioni di U.C.
Banca d'Italia	400 milioni di U.C.
Banque Nationale de Belgique	200 milioni di U.C.
Nederlandsche Bank	200 milioni di U.C.
Danmarks Nationalbank	90 milioni di U.C.
Central Bank of Ireland	35 milioni di U.C.

b) l'importo del sostegno di cui ogni Banca centrale accetta di assicurare il finanziamento ("quota-parte creditrice") è fissato in:

Deutsche Bundesbank	1.200 milioni di U.C.
Banque de France	1.200 milioni di U.C.
Bank of England	1.200 milioni di U.C.
Banca d'Italia	800 milioni di U.C.
Banque Nationale de Belgique	400 milioni di U.C.
Nederlandsche Bank	400 milioni di U.C.
Danmarks Nationalbank	180 milioni di U.C.
Central Bank of Ireland	70 milioni di U.C.

c) il totale dei supplementi creditorî, così come il totale dei supplementi debitori, non potrà accedere a 1.500 milioni di U.C.

2. Per il residuo, le regole di gestione di cui sopra rimangono immutate.

.../...

Articolo 2

Il Consiglio d'amministrazione del Fondo prende le disposizioni tecniche necessarie per l'attuazione delle regole così modificate.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente